



COMUNE DI SANTA LUCE Provincia di Pisa

E-mail [info @ comune.santaluce.pi.it](mailto:info@comune.santaluce.pi.it)

P.zza Rimembranza n°19 – 56040 SANTA LUCE – PISA

TEL. 050/68491 – FAX 050685771

ORDINANZA n. 26 del 10-08-2023

IL SINDACO

Oggetto: LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE E LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ALCOLICI E BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO O LATTINA SU AREA PUBBLICA.

Premesso che:

– le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati*", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;

– il D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; – l'art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 8, c. 1, lett. a), n. 1), D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/04/2017 n. 48, prevede che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa emanare ordinanze contingibili ed urgenti "*in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di*

bevande alcoliche e superalcoliche”;

– nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile dei centri urbani;

Considerato che:

- agli atti dell’Ufficio di Polizia Municipale sono pervenute segnalazioni ed esposti relativi a situazioni di disturbo a seguito di eventi che prevedevano intrattenimento pubblico e contestuale consumazione di alcolici e superalcolici;
- il consumo, in genere, di bevande sulle aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di violenza e risse e disordine pubblico in genere;
- l’abbandono dei recipienti in vetro o metallo sul suolo, dopo averne consumato il contenuto, costituisce un potenziale pericolo in quanto possono essere utilizzati come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;
- l’eccessivo consumo di sostanze alcoliche potrebbe innescare liti, colluttazioni, disturbo della quiete pubblica, imbrattamento del suolo pubblico con liquidi organici ;
- tali inconvenienti ragionevolmente aumentano in quantità ed intensità nella stagione estiva, anche per le favorevoli condizioni climatiche, a causa dello svolgimento di attività all’aperto, nelle pertinenze esterne dei locali, del volume della musica nonché per il comportamento di alcuni avventori, che, anche per il consumo di alcolici e superalcolici, tendono a non rispettare le norme di igiene e decoro urbano e disturbano la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, stazionando sino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali e assumendo comportamenti non rispettosi dello spazio pubblico e degli arredi urbani;
- il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche contribuisce ad incrementare lo stato di euforia degli avventori, che tendono, così, a perdere il controllo del tono della voce e delle espressioni verbali;
- tali fenomeni si verificano nelle aree limitrofe o pertinenziali degli esercizi commerciali in Pieve di Santa Luce lungo Via Europa, dove si trovano i giardini comunali e in Via P. Nenni, strada adiacente alla piazzetta oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico del “Bar della Pieve”; nelle pertinenze del Bar Ristorante La Gozzetta,; in Santa Luce: nelle pertinenze del Bar Ristorante “Mangia e Bevi”: Piazza L. Pellegrini, Piazza del Municipio e Area di Parcheggio dell’Ecomuseo, nelle pertinenze del Bar Ristorante Gino e Gina: giardini pubblici di Piazza della Rimembranza e Piazza dei Sogni dei Bambini; in Pomaia in Piazza A. de Gasperi e nelle pertinenze del Bar di Pomaia in Pastina in Piazza V. Veneto e nelle pertinenze del Bar in Via del Commercio, in Loc. Macchiaverde nelle pertinenze del “Bar La Diga”, in tutti i luoghi pubblici all’aperto e quelli interessati dallo svolgimento di feste paesane.

Ritenuto che:

- per le ragioni sopra esposte sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di sicurezza dei cittadini;
- sussistano, pertanto, i presupposti che autorizzano a provvedere, per il contrasto dei suddetti fenomeni, mediante ordinanza *extra ordinem* contingibile e urgente ai sensi di quanto previsto dall’art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 8, c. 1, lett. a), n. 1), D.L. 20.02.2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla L. n. 48 del 18.04.2017;
- può considerarsi congrua la vigenza del divieto di vendita da parte degli esercizi pubblici, dei venditori ambulanti, nonché in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo, di somministrare e vendere per asporto bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e recipienti in vetro, nonché in lattine. La

somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione.

- È fatto divieto assoluto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglia in vetro ed in lattine, anche già in possesso, nell'area interessata dalla manifestazione e nelle pertinenze dei locali di cui sopra;
- E' fatto divieto assoluto di somministrare anche per asporto e vendere anche in forma ambulante o temporanea bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 00:00 fino alle ore 06:00;
- Per quanto riguarda le "bevande analcoliche" si devono intendere quelle prive o quasi di alcol etilico (per legge, max 1%) la cui conservazione avviene per aggiunta di zucchero, o anidride carbonica, o per pastorizzazione;

VISTI:

- la legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del D.L. 20 febbraio 2017, n.14;
- il Decreto Legislativo 267/2000 ed, in particolare, l'art.50, comma 5, come novellato, dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, che prevede che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
- territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- D.L.201/2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella legge 214/2011;
- l'art.1, comma 2, della L.24 marzo 2012, n.27;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana, oltreché delle altre norme in materia;

ORDINA

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni e prescrizioni in materia di inquinamento acustico recate dalla normativa di settore e dal piano di zonizzazione acustica comunale e fermo restando il regime abilitativo previsto rispettivamente per i piccoli intrattenimenti e per i pubblici spettacoli,

AI PUBBLICI ESERCIZI, AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, AI CIRCOLI PRIVATI E ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, ANCHE IN FORMA AMBULANTE E/O TEMPORANEA, a vario titolo ed in forme diverse, AUTORIZZATI ALLA VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL DIVIETO

- **DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 06:00 DI SOMMINISTRARE O VENDERE, ANCHE PER L'ASPORTO, BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.**

- **LA SOMMINISTRAZIONE E LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO, LATTINE E IN METALLO O IN ALTRO MATERIALE IDONEO AD OFFENDERE O A TURBARE L'INCOLUMITÀ FISICA E L'ORDINE PUBBLICO;**

- RESTA CONSENTITA LA SOMMINISTRAZIONE SOLO PER LA RISTORAZIONE ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI SERVIZIO AL TAVOLO. .

1. Le disposizioni e prescrizioni dei punti 1 e 2 sono efficaci e si applicano nel periodo intercorrente tra il 10AGOSTO e il 31 OTTOBRE 2023 compreso, su tutto il territorio comunale, salvo nuove e diverse previsioni di legge che dovessero intervenire in materia.

2. Resta salva, nei modi e casi consentiti dalla legge, la possibilità di ottenere autorizzazioni in deroga ai valori limite di immissione di rumore determinati ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, in riferimento all'art. 6, comma l lett. h) della legge 26.10.1995, n. 447 e ai valori stabiliti nella classificazione acustica del territorio comunale.

RAMMENTA

Le disposizioni:

- dell'art. 650 del Codice Penale ai sensi del quale *"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro"*;
- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art.14-ter della legge n.125/200 I, contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, stabilendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dell'acquirente;
- dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;
- dell'art. 6, comma 2, del D.L.117/2007, convertito in Legge n. 160/2007, come modificato dall'art. 54 della Legge n. 120/2010, che vieta, comunque, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 00:00 alle ore 6:00;

DISPONE CHE

salvo quanto previsto dalle norme di settore e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi introdotti con la presente ordinanza è punita ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE, ALTRESÌ

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e abbia validità dalla data della sua pubblicazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;

DISPONE INOLTRE

L'invio al Prefetto e al Questore della Provincia di Pisa, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pisa, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, alla Compagnia Carabinieri di Volterra alla la Polizia Municipale di Santa Luce.

AVVERTE INOLTRE

che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.

In caso di reiterata violazione di quanto disposto nella presente ordinanza puo' essere disposta la sospensione dell'attività ad opera del Questore, ai sensi dell'art 100 del TULPS.

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
dott.ssa Giamila Carli

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.